



Estratto legge edilizia

Legge edilizia 1991

Misure a favore dei disabili

Art. 30

1. L'accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti proprieti e compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

2. Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.

3. Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Societa Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).

4. La concessione dei sussidi puo essere subordinata all'adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall'uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.

Entrata in vigore

Art. 55

Le condizioni fissate dall'art. 30-39, 1. dovranno essere adempite al più tardi 7 anni dopo l'entrata in vigore della norma.

Legge edilizia 2017

Nezum riferimento all'Art. 35 LE 1991 (allegato interpellanza Armando Bonetti)